

**Estensione del regime forfetario
ex L. 190/2014 -
Legge di bilancio 2019
(L. 30.12.2018 n. 145)**

Estensione del regime forfetario *ex* L. 190/2014

La legge di bilancio 2019 (L. 30.12.2018 n. 145) modifica i requisiti di accesso e le cause di esclusione dal **regime forfetario** di cui alla L. 190/2014.

Il regime forfetario, destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, prevede rilevanti semplificazioni ai fini Iva e ai fini contabili.

Con la legge di bilancio 2019 è stato reso molto più ampio l'ambito applicativo. Infatti, è stata **innalzata la soglia limite dei ricavi/compensi** e sono state rimosse le soglie connesse al sostenimento di spese per lavoro dipendente e per beni strumentali, le quali, quindi, non devono più essere computate ai fini dell'accesso e della permanenza nel regime dall'01.01.2019. Non viene incisa la restante disciplina del regime (ad esempio, determinazione del reddito, imposizione sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall'inizio dell'attività, esclusione da IVA, semplificazione degli adempimenti fiscali e contabili, riduzione dei contributi previdenziali).

Soggetti ammessi

Il regime forfetario è fruibile dalle persone fisiche esercenti un'attività d'impresa, di arti o professioni, comprese le imprese familiari.

Le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR, invece, sono esclusi dal regime.

Requisiti di accesso

Requisiti di accesso	
Fino al 31.12.2018	Dall'01.01.2019
Ricavi e compensi da Euro 25.000,00 a Euro 50.000,00 in base al tipo di attività, nel periodo precedente	Ricavi e compensi fino a Euro 65.000,00 , nel periodo precedente, per tutte le attività
Spese per lavoro dipendente e assimilato massimo Euro 5.000,00, nel periodo precedente	Abrogato
Beni strumentali massimo Euro 20.000,00 al lordo degli ammortamenti, nel periodo precedente	Abrogato

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a Euro 65.000,00, sia coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito nell'esercizio precedente

ricavi o compensi sempre sotto la soglia di Euro 65.000,00. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Stima della soglia per il 2019

In linea generale, la nuova soglia di Euro 65.000,00 va verificata, dall'01.01.2019, rispetto a quanto incassato nell'anno precedente. Tale criterio opera sia in caso di primo accesso al regime, sia in caso di verifica della permanenza nel 2019.

Così, ad esempio, il professionista che, nel 2018, abbia percepito compensi per Euro 40.000,00 può continuare ad applicare il regime forfetario l'anno successivo (benché per il 2018 abbia superato il limite di compensi per Euro 10.000,00).

Il superamento della nuova soglia determina la fuoriuscita dal regime a decorrere dall'anno successivo, indipendentemente dalla misura dello sfioramento (art. 1 co. 71 della L. 190/2014).

Ragguaglio ad anno

La soglia di ricavi e compensi deve essere ragguagliata all'anno nel caso di inizio dell'attività in corso d'anno.

Esempio: Tizio inizia la professione di avvocato l'01.03.2018, utilizzando il regime forfetario. Considerando che i giorni di esercizio dell'attività nel 2018 sono 306 (dall'01.03.2018 al 31.12.2018), il limite di ricavi 2019 è dato dal seguente rapporto: $(65.000,00 \times 306)/365 =$ Euro 54.493,15.

Transito al regime forfetario dal 2019

Al fine di valutare l'applicazione del regime forfetario dal 2019, si riepilogano nella tabella sotto riportata le principali caratteristiche dei regimi utilizzabili alle persone fisiche esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Descrizione	Regime di vantaggio DL 98/2011 (residuale)	Regime forfetario L. 190/2014	Regime di contabilità semplificata
Ricavi/compensi	Fino a 30.000,00 euro	Fino a 65.000,00 euro	Fino a 400.000,00 o 700.000,00 euro
Determinazione del reddito	Analitica - Principio di cassa	Forfetaria con coefficiente redditività	Analitica - Criterio misto cassa/competenza
Imposta	Sostitutiva al 5%: - per 5 anni; - oppure oltre, fino a 35 anni di età.	Sostitutiva: -al 5% per i primi 5 anni di attività; - o al 15%.	IRPEF ordinaria a scaglioni di reddito, oltre addizionali

IRAP	No	No	Possibile
IVA	No	No	Sì, tutti gli obblighi e gli adempimenti
Beni strumentali	Fino a 15.000,00 euro nel triennio	Nessun limite	Nessun limite
Oneri deducibili/detraibili	- No dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva; - Sì dagli eventuali altri redditi che concorrono al reddito complessivo IRPEF	- No dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva; - Sì dagli eventuali altri redditi che concorrono al reddito complessivo IRPEF	Sì, dal reddito complessivo IRPEF
Ritenute d'acconto	No	No, neanche come sostituto d'imposta	Sì
Indici di affidabilità	No	No	Sì
Agevolazione per contributi previdenziali	No	Sì, per Gestione artigiani e commercianti INPS (-35%)	No
Partecipazioni in società di persone e Srl	No, possibile solo partecipazione in Srl non trasparenti	No, possibile solo la partecipazione in Srl (trasparenti o non): - che svolgono attività non riconducibile a quella individuale; - per quote non di controllo.	Sì
Possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati	Nessun limite	Nessun limite, ma possibile causa ostativa	Nessun limite
Tenuta contabilità	No	No	Sì
Fatturazione elettronica	No	No	Sì

Esempi: nell'ambito del riformato regime forfetario, in linea generale, i vantaggi sono più consistenti per i piccoli lavoratori autonomi. Come si vede dall'esemplificazione seguente, i lavoratori autonomi, in particolare quelli che operano nell'ambito di strutture professionali o aziendali altrui, cumulano il beneficio dell'aliquota unica al 15% con l'abbattimento forfetario dei compensi (tendenzialmente più elevato rispetto ai costi effettivi).

Avvocato operante presso studio strutturato di terzi (senza altri redditi)	Regime forfetario L. 190/2014	Regime ordinario
Compensi	Euro 60.000,00	Euro 60.000,00
Costi effettivi sostenuti (6.000)	Euro 13.200,00 (% forfetaria)	Euro 60.000,00
Reddito lordo	Euro 46.800,00	Euro 54.000,00
Contributi previdenziali (12%)	Euro 5.616,00	Euro 6.480,00
Reddito imponibile	Euro 41.184,00	Euro 47.520,00
Imposta	Sostitutiva al 15% Euro 6.177,60	- IRPEF Euro 14.213,10 (al netto detraz. art. 13 co. 5 del TUIR per 164,5); - addizionali stimate Euro 800,00.
Reddito netto (ai fini fiscali)	Euro 35.006,40	Euro 32.506,90
Reddito disponibile	60.000 - 6.000 - 5.616 - 6.177,6 = 42.206,40 Euro	60.000 - 6.000 - 6.480 - 14.213,1 - 800 = 32.506,90 Euro

Utilizzo nel 2018 del regime ordinario

I soggetti che nel 2018 hanno applicato, invece, il regime ordinario, per il 2019, possono valutare, alternativamente, se:

- continuare ad utilizzare tale regime;
- accedere al regime forfetario, possedendone i presupposti.

Il passaggio dal regime ordinario a quello forfetario potrebbe avvenire anche nel caso in cui, nel 2018, l'applicazione del regime ordinario fosse stata opzionale (art. 1 co. 70 della L. 190/2014), cioè esercitata pur in possesso dei requisiti per usufruire del regime. È stato precisato, infatti, che tale scelta non vincola alla permanenza triennale nel regime scelto (cioè di contabilità semplificata), essendo il regime forfetario un regime "naturale" proprio dei contribuenti minori; pertanto, è possibile transitare dal regime semplificato a quello forfetario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza (ris. Agenzia delle Entrate 14.9.2018 n. 64).

Adempimenti nel passaggio tra regimi

La scelta di utilizzare il regime forfetario presuppone l'esecuzione, sia in sede di accesso quanto in fase di fuoriuscita, di una serie di adempimenti rilevanti in ambito IVA e ai fini reddituali, di seguito riepilogati.

2018	2019	Adempimenti
Regime ordinario	Regime forfetario	<ul style="list-style-type: none"> - rettifica della detrazione IVA a sfavore; - eccedenza detraibile ultima dichiarazione IVA: rimborso o compensazione; - rinuncia all'esigibilità differita; - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti e rinviati: formazione del reddito del 2018 per le quote residue; - ricavi/compensi che hanno già concorso al reddito nel regime ordinario: esclusi dal regime forfetario (e viceversa); - sospensione degli ammortamenti per i beni preesistenti; - fatturazione senza IVA e ritenuta d'acconto dal 2019.
Regime forfetario	Regime ordinario	<ul style="list-style-type: none"> - rettifica detrazione IVA a favore; - ricavi/compensi e spese con manifestazione finanziaria successiva alla fuoriuscita dal regime forfetario: concorso al reddito nel regime ordinario; - ripresa degli ammortamenti dei beni preesistenti; - adempimenti IVA, istituzione registri contabili, ritenuta d'acconto dal 2019.
Regime di vantaggio	Regime forfetario	Nessun adempimento particolare, ma modifica dei riferimenti normativi sulle fatture.

Cause di esclusione dal regime

Riguardo alle cause di esclusione dal regime forfetario, la legge di bilancio 2019 interviene su quelle connesse al possesso di partecipazioni e allo svolgimento, contestuale o antecedente, di lavoro dipendente, confermando le restanti.

Cause ostative	
Fino al 31.12.2018	Dall'01.01.2019
Utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfetaria del reddito	Confermato
Residenza fiscale all'estero (fatta eccezione per i residenti in Stati UE/SEE che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo)	Confermato
Compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili (art. 10 co. 1 n. 8 del DPR 633/72) o di mezzi di trasporto nuovi (art. 53 co. 1 del DL 331/93)	Confermato
Esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa in forma individuale e, contemporanea, partecipazione a società di persone o associazioni professionali (art. 5 del TUIR), ovvero a S.r.l. in regime di trasparenza (art. 116 del TUIR)	Esercizio di attività d'impresa, arti o professioni e, contemporaneamente all'esercizio dell'attività: -partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari (art. 5 del TUIR); -controllo, diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni
Titolarità, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000,00 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato	Esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili

Decorrenza

Le modifiche apportate al regime forfetario decorrono dall'01.01.2019. La nuova soglia di ricavi/compensi e le riformate cause ostative devono quindi essere considerate in occasione del primo accesso al regime nel 2019, oppure per verificarne la permanenza per i soggetti che già lo applicavano nel 2018.

Fonte: Rivetti P. "L'estensione del regime forfetario", *Biblioteca Eutekne* - www.eutekne.it, dicembre 2018